

Finanziamento- polizza assicurativa – assicurato - omessa comunicazione di circostanze rilevanti sullo stato di salute - responsabilità dell'intermediario – infondatezza (cod. civ., artt.1892 e 1338).

FATTO

La ricorrente agisce per far valere la responsabilità per culpa in contrahendo dell'intermediario resistente cui addebita il fatto di non averla dissuasa dalla sottoscrizione della polizza assicurativa accessoria al contratto di prestito personale sotto il profilo che il contraente, suo dante causa a titolo di successione ereditaria, era affetto a quel tempo da una patologia dalla prevedibile evoluzione infausta, con conseguente , successivo diniego dell'indennità da parte della società assicuratrice.

Oggetto principale della domanda della ricorrente è il risarcimento del danno sotto forma della restituzione di una somma pari al residuo ammontare del finanziamento alla data del decesso del marito nonché la dichiarazione che l'intermediario è tenuto a procedere all'estinzione del debito oltre che alla rifusione delle spese del procedimento.

Costituendosi, l'intermediario preliminarmente eccepiva l'incompetenza per materia di questo Collegio e nel merito contestava la fondatezza della domanda avversaria , di cui chiedeva il rigetto.

DIRITTO

In via preliminare va affermata la competenza del Collegio tenuto conto che nella fattispecie non si controverte né dell'interpretazione né dell'esecuzione della polizza assicurativa ma unicamente dei riflessi della stessa sul presupposto contratto di finanziamento. Si tratta in sostanza di domanda la quale muove dal necessario collegamento tra i due contratti da cui fa discendere la responsabilità dell'intermediario per la condotta omissiva illustrata nella parte espositiva. In questa prospettiva si realizza l'ipotesi, positivamente vagliata da altri Collegi (v. per tutti la decisione 1550 del 2012 del Collegio di Roma), della costituzione, attraverso una molteplicità di negozi tra loro avvinti dal medesimo nesso funzionale, di un unico assetto di interessi facente capo alla ricorrente, sebbene conseguito attraverso due distinti soggetti. E poiché, come detto, il negozio geneticamente preliminare appartiene alla categoria di quelli per cui è validamente esperibile il presente procedimento, la relativa forza attrattiva va esercitata, per ciò che attiene alla competenza del Collegio, anche nei confronti del secondo. Ciò premesso, il Collegio rileva che il nucleo essenziale della presente controversia si riduce alla individuazione dei doveri incombenti sull'intermediario nella fase in cui, acquisito il consenso del cliente alla stipulazione del contratto di finanziamento, ne conosca anche la volontà di accedere alla collaterale garanzia assicurativa da contrarre con altro soggetto.

Al riguardo è agevole rilevare che non può individuarsi in via generale in capo all'intermediario alcun dovere di verifica della natura e della veridicità delle dichiarazioni rese dal finanziato alla società assicuratrice. E', evidente, che in questo senso debba provvedere , assumendosi ogni responsabilità lo stesso assicurando ai sensi dell'art.1892 c.c. Né esiste o è stata dedotta prova nel caso di specie che la conoscenza dello stato patologico che avrebbe poi determinato il decesso del coniuge della ricorrente fosse comune all'intermediario. A questa stregua, viene meno la base del ricorso: esso avrebbe

dovuto logicamente reggersi solo sull'ipotesi di una condotta rimproverabile dell'intermediario che, teoricamente edotto di una circostanza impeditiva ai sensi dell'art.1338 c.c. della validità o dell'efficacia del contratto assicurativo, la avrebbe taciuta al dante causa della ricorrente. Ma, come detto, non solo manca tale prova, ma la ricorrente non ha saputo sciogliere la contraddizione che connota la sua tesi. Ed infatti, l'unica alternativa formulabile è che o la malattia non si fosse ancora manifestata o che di essa fosse a conoscenza il finanziato senza, per questo, doverosamente informare né l'intermediario né la società assicuratrice. Sulla base di queste considerazioni il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.